



Regione Lombardia



Provincia di Brescia



Comune di Gavardo

PIANO REGOLATORE GENERALE

DELIBERA C.C. ADOZIONE

N. 31 in data 10/06/2003

DELIBERA C.C. CONTRODEDUZIONI

N. 47 in data 10/11/2003

DELIBERA G.R. APPROVAZIONE

N. 17568 in data 17/05/2004



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a)
e dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447

RELAZIONE TECNICA - N.T.A.

DELIBERA C.C. ADOZIONE

N. ____ in data ____

DELIBERA C.C. CONTRODEDUZIONI

N. ____ in data ____

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.

N. ____ in data ____

All. G

data 11/2004

varianti

PROGETTISTA:

Dr. Arch. Luigi Brodini

25080 Mazzano (BS)

Viale della Resistenza n.1

Tel. 030/2620283 - Fax. 030/2129035

IL SINDACO:

Gian Battista Tonni

COLLABORATORI:

Dr. Arch. Isidoro Iadema

Dr. Ing. Luca Brodini

Geom. Paola Caldera

Dr. Geol. Laura Ziliani per la componente geologica

Dr. Ing. Sergio Serafin per la classificazione acustica

IL SEGRETARIO

COMUNALE:

Dr. Luca Serafini

COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

* * *

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

anno 2004

IL COMUNE

adotta la classificazione in zone del territorio

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge
26 ottobre 1995, n. 447.

* * *

NORMATIVA:

Legge 26 Ottobre 1995, n°447

D.P.C.M. 14 Novembre 1997

Legge Regionale 10 agosto 2001 – n. 13

Delibera Giunta Regionale 12 luglio 2002 – N. 7/9776

RELAZIONE TECNICA DI ACUSTICA AMBIENTALE

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Obiettivi
- 3) Criteri per la predisposizione dello schema di classificazione
- 4) Fasi di predisposizione
- 5) Determinazione dei valori limite delle sorgenti
- 6) Elaborati grafici
- 7) Risanamento
- 8) Attività di vigilanza e controllo

Allegato 1

- descrizione delle zone acustiche.

Allegato 2

- norme tecniche di attuazione della classificazione acustica.

1) PREMESSA

La classificazione acustica è realizzata in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”.

La classificazione in zone del territorio è una suddivisione in aree acusticamente omogenee, sulla base delle differenti tipologie di insediamenti, cui corrispondono diversi valori di rumorosità ambientale.

E’ uno strumento indispensabile di gestione dell’esistente e di pianificazione delle nuove aree di sviluppo urbanistico.

Non sono quindi ipotizzabili frequenti modifiche.

Tuttavia è ragionevole che si possa variare a distanza di tempo la classificazione.

Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, in relazione alla diversa classificazione in zone, si applicano le indicazioni del DPCM 14 novembre 1997 (Tabella B, C e D).

La classificazione in zone, in ordine alla destinazione d’uso del territorio, è riportata nella Tabella A allegata al DPCM 14 novembre 1997.

E’ opportuno che la suddetta classificazione, pur derivante da scelte e valutazioni della singola amministrazione comunale, sia anche realizzata secondo metodologie e criteri omogenei nell’ambito del territorio regionale.

Pertanto la presente predisposizione della classificazione in zone acustiche del territorio recepisce, **adattandole alla realtà locale**, gli elementi tecnici - procedurali di dettaglio riportati nel documento deliberato dalla giunta regionale del 12 luglio 2002 – N. 7/9776 e nell’art.2, comma 3, della l.r. 13/2001.

2) OBIETTIVI

La zonizzazione viene attuata allo scopo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai limiti previsti e che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.

Ha rilevanza l'esigenza delle imprese esistenti a conoscere i valori massimi di emissione e di immissione da rispettare, fatto salvo comunque l'applicabilità del criterio "differenziale".

Infatti le stesse possono valutare i valori a cui devono pervenire in seguito ad interventi di risanamento e conseguentemente progettare correttamente le opere di bonifica e conseguire i risultati prefissati.

Il comune ha necessità di poter definire con certezza vincoli ed obblighi derivanti dalle normative di settore, per l'adeguamento di situazioni esistenti e per autorizzare nuove attività, nonché per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee.

Per il comune è indispensabile coordinare la classificazione acustica con gli strumenti urbanistici, nel caso di varianti del piano regolatore generale o di piani attuativi dello stesso, assicurandone la coerenza.

Il comune può provvedere, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del piano di risanamento acustico che gli compete.

La zonizzazione è uno strumento necessario per i comuni per poter procedere ad un controllo efficace della rumorosità ambientale.

Si può avere così un quadro di riferimento per capire quali aree sono da salvaguardare, quali presentano livelli di rumore accettabili, quali sono inquinate, dove è permesso lo sviluppo di attività rumorose.

3) CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Criteri generali.

La classificazione è stata attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate.

In primo luogo è stata analizzata la situazione così come individuata nel piano urbanistico vigente; le destinazioni d'uso previste hanno costituito un primo riferimento per iniziare il lavoro di zonizzazione.

Il criterio di fondo adottato è quello di rendere compatibili, dal punto di vista del rumore ambientale, le destinazioni urbanistiche del territorio comunale sia per gli usi attuali sia per gli sviluppi previsti in funzione dei livelli di rumorosità ambientale accettabili.

Si è evitato un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite, al fine di rendere possibile un facile controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabile le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti vaste del territorio comunale.

L'unità di pianificazione minima è stata individuata nell'isolato.

La compatibilità tra i diversi tipi d'insediamenti è stata perseguita tenendo conto di considerazioni economiche, della complessità tecnologica, del grado di incompatibilità acustica, dell'estensione dell'insediamento rumoroso, della necessità di interventi di risanamento, di bonifica o di trasferimento.

Si è evitato il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A), **verificando anche la congruità con i comuni confinanti**; questo criterio è stato applicato soprattutto per le aree destinate a nuovi sviluppi insediativi.

Per alcune zone si è ritenuto, dal punto di vista acustico, di poter comprendere più aree a destinazione urbanistica diversa ma compatibili.

Piccole aree e parchi, edifici ed isolati protetti o di interesse urbanistico sono stati inseriti in zone riferibili alle caratteristiche dell'area circostante.

Le aree residenziali di antica formazione ubicate nel contesto urbanizzato e classificate nel PRG come nuclei antichi sono state intese in relazione alle caratteristiche ambientali e paesistiche come agglomerati residenziali di non particolare pregio urbanistico.

E' stata considerata in classe IV un'area del territorio nella quale si svolgono in più occasioni, durante l'anno, manifestazioni, spettacoli, fiere a carattere temporaneo che per loro natura hanno significative emissioni sonore.

L'individuazione di questa area è stata effettuata tenendo conto delle destinazioni d'uso delle aree e dei ricettori più vicini in modo tale che per tali postazioni, identificate in classe III, vi sia un agevole rispetto dei limiti di immissione e un ridotto disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione al traffico indotto.

Detta area, in cui sono inserite attività sportive (campo da calcio, campo da tennis...), non è dislocata in prossimità delle strutture sensibili al rumore (ospedale, asilo nido, scuole, casa di riposo, ricovero).

Sorgenti sonore fisse.

Le attività commerciali, artigianali, industriali sono state interpretate non in termini di categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite (dimensioni, complessità tecnologica, livelli di emissione) ed all'estensione dell'area circostante influenzata dal punto di vista acustico; oltre che le sorgenti sonore utilizzate si è considerato anche l'intensità di manodopera ed il traffico stradale indotto.

Per le sorgenti sonore fisse più significative si è stimato l'attuale livello d'emissione e l'ampiezza dell'area sulla quale esse hanno influenza.

Si è evitato di classificare in classe II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali.

Sono stati identificati gli insediamenti zootecnici di rilevanza; i distributori stradali sono stati considerati come insediamenti similari ad attività produttive.

Sorgenti sonore mobili.

Le aree in prossimità di strade locali (di quartiere) o di attraversamento, considerato il volume e la composizione del traffico, sono state inserite nella stessa classe del territorio circostante.

La strada statale extra urbana 45 bis (denominata “Gardesana Occidentale”) di attraversamento del territorio comunale, a flusso di traffico intenso con alta percentuale di mezzi pesanti, ha portato ad inserire in classe IV le aree circostanti; di conseguenza una striscia del territorio, di ampiezza 100 m, è stata identificata in classe IV.

Parametri insediativi.

Il parametro preso in considerazione è quello della densità abitativa/insediativa.

Si è tenuto conto del numero di abitanti che gravita nell’area sia per quanto riguarda il traffico veicolare indotto e la presenza di attività commerciali e/o terziarie, sia per l’entità della popolazione esposta al rumore.

Per quanto concerne gli esercizi e le attività commerciali e/o terziarie è stato considerato il numero di distribuzione nelle singole aree.

4) FASI DI PREDISPOSIZIONE

- a) E' stato analizzato a scopo conoscitivo il piano regolatore generale, anche al fine di verificare la corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni d'uso effettive.
- b) Sono state individuate le seguenti localizzazioni, anche con riferimento a quelle dei comuni limitrofi:
- insediamenti residenziali;
 - insediamenti produttivi;
 - ospedale, casa di riposo, ricovero, scuole (asilo nido, n°4 scuole materne, n°3 scuole elementari, scuola media) chiese, oratori, santuario, cimiteri (n°3), attrezzature sportive, tiro a segno nazionale, centro sociale, parco giochi;
 - distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie;
 - aziende agricole e zootecniche.
- c) Sono state identificate le infrastrutture principali:
- strada Provinciale 116 di attraversamento del centro urbano ad elevato flusso veicolare (via Quarena - via Gosa);
 - strada extra urbana Statale 45 bis "Gardesana Occidentale" (ad elevato flusso veicolare ed alta percentuale di mezzi pesanti);
 - strada Provinciale 57 per Vallio Terme – Colle di S. Eusebio;
 - strada Provinciale 26 per Muscoline e Castrezzzone;
- d) Sono stati individuati e circoscritti gli ambiti urbani che inequivocabilmente sono da attribuire, rispetto alle loro caratteristiche, ad una delle classi:
- nuclei antichi, non rurali, del centro urbano (classe II).

- e) Sono state ipotizzate le classi uno e sei:
- non identificate.
- f) Per le classi intermedie si è cercato di inserire aree le più vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili, tenuto conto dei vari fattori:
- aree residenziali (classe II e III);
 - aree agricole e simili (classe III);
 - aree produttive e simili (classe III, IV e V).
- g) Si sono stimati in modo approssimativo i superamenti dei livelli ammessi (**tenuto conto delle segnalazioni, lamenti ed esposti pervenuti all'amministrazione comunale***); si è valutata la possibilità di ridurli e si è verificata la compatibilità acustica tra le diverse aree ipotizzate in classe diversa.
- h) Sono state dettagliate e sono state verificate nuovamente le ipotesi riguardanti le classi intermedie (III, IV).
- i) E' stata verificata la coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG, al fine di desumere l'eventuale necessità di adottare idonei piani di risanamento acustico.
- j) Si è elaborata una prima ipotesi di zonizzazione e si sono verificate le situazioni in prossimità delle linee di confine tra zone e la congruenza (anche acustica, dove esistente) con quelle dei comuni limitrofi: **Sabbio Chiese, Villanuova sul Clisi, Roè Volciano, Salò, Puegnago del Garda, Muscoline, Prevalle, Paitone, Vallio Terme.**
- k) Infine è stato formalizzato lo schema di provvedimento comunale per l'adozione della classificazione acustica.

N.B.

Va specificato che le aree dei comuni confinanti sono per lo più a destinazione agricola e similare, salvo delle limitate zone produttive nei comuni di Villanuova sul Clisi, Vallio Terme e Prevalle e

delle piccole zone residenziali nei comuni di Villanuova sul Clisi, Muscoline e Puegnago, nonché delle zone destinate ad attività estrattive (cave) nel comune di Puegnago del Garda.

***Sono da citare:**

- Immissioni di rumori prodotte dalla Ditta Tecnomec s.r.l. (Officina Meccanica) e dalla Ditta Ruggeri (Autotrasporti), lamentate dagli insediamenti abitativi in località Piazze – frazione Soprazocco;
- Immissioni di rumori prodotte dalla Ditta Fonderie Mora F.lli s.p.a. (Fonderie Ghisa Metalli) e dalla Ditta Bertoloni & Botturi s.r.l. (Officina Meccanica), nei confronti di abitazioni in via Matteotti e zone limitrofe - località Gavardo;
- Immissioni rumorose durante le operazioni di recupero rifiuti metallici, lamentate dai residenti in località Piazze - frazione Soprazocco;
- Immissioni rumorose provenienti dagli impianti connessi all'attività della Ditta Massolini (Stalla), lamentate dalle abitazioni limitrofe in via Fornaci;
- Immissioni di rumori nelle abitazioni in località Campagnola, provenienti dall'attività delle cave.
- Immissioni di rumori provenienti dal Deposito della Ditta Necchini (Autotrasporti), lamentate dalle abitazioni in via S. Rocco – località S. Biagio.

5) DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI

DPCM 14 novembre 1997

Ai fini della determinazione dei valori limite assoluti, i Comuni adottano la classificazione in zone del territorio comunale.

IMMISSIONI SONORE

Criterio assoluto

Nelle classi di destinazione d'uso del territorio i livelli medi di rumore ambientale non devono superare i valori limite assoluti indicati nella **tabella C** allegata al Decreto 14 novembre 1997.

Criterio differenziale

E' stabilita la differenza di **5 dB(A)** e **3 dB(A)**, da non superare, rispettivamente durante il periodo diurno e notturno, tra il livello del **rumore ambientale** e quello del **rumore residuo**.

I valori limite differenziali d'immissione non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

EMISSIONI SONORE

Criterio assoluto

Fino all'emanazione della specifica norma UNI, per le singole sorgenti fisse si applicano i valori limite d'emissione indicati nella **tabella B** allegata al Decreto 14 novembre 1997.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

14 novembre 1997

art.3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447

VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

Tabella B: valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art.2)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno (06.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art.3)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno (06.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Il periodo diurno è quello compreso tra le h 06.00 e le h 22.00; mentre il periodo notturno è quello compreso tra le h 22.00 e le h 06.00.

Si specifica che:

*i valori limite di emissione sono riferiti alle singole sorgenti (art.2).

*i valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti (art.3).

6) ELABORATI GRAFICI

Lo schema di zonizzazione è riportato su planimetria in scala opportuna, che fa fede.

Dall'elaborato grafico di progetto risultano evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna zona.

Per la cartografia è adottata la seguente rappresentazione:

*classe II colore verde

*classe III colore giallo

*classe IV colore arancione

*classe V colore rosso

7) RISANAMENTO

- **Piano di risanamento acustico dell'impresa.**

- L'Impresa entro sei mesi dalla classificazione acustica del territorio comunale, deve presentare al Comune il piano di risanamento acustico (art.15, comma 2, L. 447/95);
- L'Impresa che non presenta il piano di risanamento deve adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso (art.15, comma 3, L. 447/95);
- Il piano di risanamento acustico deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dall'Impresa (art.10, comma 1, l.r. 13/01);
- Il piano di risanamento acustico dell'Impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale (art.10, comma 2, l.r. 13/01);
- Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 (art.10, comma 3, l.r. 13/01);
- Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano; entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve essere data comunicazione al Comune (art.10, comma 4, l.r. 13/01).

- **Piano di risanamento acustico comunale.**

- Il Comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente (art.11, comma 1, l.r. 13/01).
- a) del piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
- b) di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.
- Il piano di risanamento acustico comunale è adottato dal comune entro trenta mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art.2, comma 3, e trasmesso alla provincia e alla Regione entro trenta giorni dall'adozione (art.11, comma 2, l.r. 13/01).

8) ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolti dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n.16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA).
2. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art.26, comma 5, della l.r. 16/1999.
3. Gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26, comma 5, della l.r. 16/1999. Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'art.3, comma 2, della stessa l.r. 16/1999.

COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA: Brescia

REGIONE: Lombardia

ABITANTI: 10.554 (aggiornato al 2003)

ALTITUDINE: min. 193 m s.l.m. / mass. 938 m s.l.m.)

SUPERFICIE: kmq. 29,508

DISTANZE: 18 km. da Brescia
108 km. da Milano

DENSITA': bassa (< 100 ab./ha)

AMBITI:

- capoluogo: Gavardo con i nuclei di Marzatica, Limone e Rampeniga;
- frazione: Sopraponte con i nuclei di Borzina, Quarena, Casalicolo, Soseto e Fostaga;
- frazione: Soprazocco con i nuclei di Piazze, Corti, Bussaga, Benecco, Gazzolo, Bariaga, S. Giacomo e S. Biagio.

CONFINI (da Nord, in senso orario):

- Sabbio Chiese, Villanuova sul Clisi, Roè Volciano, Salò, Puegnago del Garda, Muscoline, Prevalle, Paitone, Vallio Terme.

ANALISI DEI PARAMETRI URBANISTICI

Infrastrutture stradali.

Il traffico locale, all'interno di quartieri, è quello prevalente; è presente anche il traffico di attraversamento ad intenso flusso veicolare (la S.P. 45 bis) ed il traffico di collegamento tra aree al di fuori del centro urbano e tra comuni confinanti (la strada comunale per Salò, la strada provinciale per Vallio Terme e la strada provinciale per Muscoline); è presente la strada di grande comunicazione (S.S. 45 Bis) a traffico intenso con elevata percentuale di mezzi pesanti.

Infrastrutture ed impianti produttivi, commerciali, agricoli.

*Sono presenti attività commerciali, artigianali o industriali e simili al di fuori dal centro abitato, nonché piccoli insediamenti artigianali e commerciali (s'intende non di servizio) in area urbana.

Le sorgenti sonore in esse inserite o ad esse connesse non sono acusticamente rilevanti; se si esclude la zona industriale presso via Quarena e quella artigianale confinante, l'intensità della manodopera è bassa ed il traffico stradale indotto è contenuto.

L'attuale livello di emissione delle sorgenti sonore fisse non incide in misura significativa sull'ambiente, salvo gli impianti esterni degli insediamenti produttivi nelle zone artigianali e nella zona industriale che influiscono su aree più ampie del territorio circostante.

La tipologia e le caratteristiche costruttive degli opifici sono tali da rispettare in generale i limiti di rumore imposti nelle zone confinanti a diversa destinazione urbanistica.

Non sono prevedibili in generale progetti di risanamento ambientale e di mitigazione del rumore, se si escludono ovviamente alcune sorgenti localizzate (facilmente identificabili) ed il rumore generato dal traffico stradale (di difficile contenimento, se non aumentando l'isolamento acustico degli edifici dei ricettori).

Ad esclusione della Ditta Mora F.lli s.p.a. Fonderie, non sono insediate importanti aziende meccaniche, manifatturiere, tessili, estrattive ecc.

La superficie occupata dalle attività produttive, in rapporto alla superficie totale del territorio (<< 1/3), ne evidenzia la limitata presenza e consistenza.

*Il numero di esercizi ed attività commerciali e/o terziarie che gravitano sul territorio è limitato (>> 19 ab/esercizio commerciale); non sono presenti ampi parcheggi e vaste aree d'accesso a centri commerciali.

I centri commerciali sono per lo più di piccola/media distribuzione e le emissioni sonore dirette ad esse imputabili sono irrilevanti ed il traffico veicolare indotto non è da prendere in considerazione.

*Non sono individuabili depositi consistenti di autocarri o autobus e grandi autorimesse.

*Non sono presenti sul territorio attività sportive e ricreative che sono fonte rilevante di rumore (s'intende esclusa l'area specifica attrezzata a centro sportivo che, in parte, interessa il comune di Villanuova sul Clisi), né pubblici esercizi e circoli privati con macchine o impianti particolarmente rumorosi.

Attività agricole.

Parte del territorio è a destinazione rurale, caratterizzato da attività che impiegano anche macchine operatrici, da identificarsi come aree coltivate ed interessate da aziende agricole e da insediamenti ad esse connesse.

Sono presenti insediamenti zootecnici di particolare rilevanza.

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Le manifestazioni e gli spettacoli, che per loro natura hanno significative emissioni sonore, si svolgono in apposita area in varie occasioni durante l'anno e sono gestite in modo tale da comportare un ridotto disagio alla popolazione residente nelle vicinanze.

Servizi pubblici.

Non sono presenti ampi complessi scolastici, case di riposo e case di cura (ospedale).

Le scuole e la casa di riposo sono inserite in singoli edifici di quartiere i cui requisiti acustici passivi ne consentono la protezione in relazione al contesto di appartenenza.

L'area ospedaliera è dislocata presso la strada provinciale di attraversamento; essa è poco interessata dal traffico veicolare e l'edificio è adeguatamente schermato.

I cimiteri sono limitati ad una piccola area territoriale, di relativa quiete.

Vi è la presenza, al di fuori dal centro abitato, di alcuni distributori di carburante (n°3).

Aree destinate al riposo e allo svago.

Sono rilevabili giardini e piccoli parchi pubblici urbani, anche attrezzati a giochi, integrabili tuttavia nell'area in cui ricadono non rappresentando la quiete un elemento di base per la loro utilizzazione.

Sono rilevabili altresì zone collinari e boschive di tutela ambientale e di interesse naturalistico, accessibili dal nucleo abitato con strade e sentieri, non assimilabili comunque ad aree particolarmente protette.

DESCRIZIONE DELLE ZONE

* * *

I confini delle zone acustiche sono delimitati attraverso elementi fisici.

Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta.

NOTA:

***Sono specificatamente destinate in classe III le aree nelle quali ricadono insediamenti produttivi (artigianali non di servizio) esistenti, comprese le relative pertinenze, eventualmente inseriti, ma non identificati, in classe II.**

Le classi sono evidenziate e numerate per la definizione della tipologia.

CLASSE II

“Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”

Classe II (1)

Zona urbanistica: A

Denominazione: centro storico, nuclei di antica formazione.

Località: Marzatica, Limone, Rampeniga, Piazze, Bariaga, S. Biagio, Benecco, Gazzolo, Corti, S. Giacomo, Bussaga, Quarena, Casalicolo, Sopraponte, Fostaga, Soseto, Borzina.

Destinazione:

“aree residenziali, **non propriamente rurali**, interessate da traffico locale o di attraversamento a bassa intensità veicolare, **con bassa densità di popolazione**, con assenza di attività commerciali, se non di piccola distribuzione, e con assenza di attività industriali ed artigianali produttive e simili; aree inserite in un contesto ambientale dove si praticano anche attività rurali di scarsa rilevanza con presenza di edifici agricoli; aree di non particolare interesse urbanistico.”

Classe II (3)

Destinazione:

“area adibita a centro ospedaliero.”

Classe II (4)

Destinazione:

“aree urbane destinate alla residenza, interessate da traffico locale a bassa intensità veicolare, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali produttive e simili; nuclei antichi a carattere non rurale, zone di verde privato ed aree di relativa quiete destinate a servizi pubblici e di uso pubblico; area di rispetto cimiteriale.”

Classe II (5)

Destinazione:

“area destinata a nuovo centro ospedaliero.”

Classe II (6)

Destinazione:

“area boschiva collinare rivolta alla tutela e rispetto del contesto paesistico ambientale; area rurale in cui non si utilizzano frequentemente macchine agricole.”

Classe II (7)

Destinazione:

“zona collinare destinata a parco urbano, per la quale la quiete non costituisce un requisito essenziale per la sua fruizione.”

CLASSE III

“Aree di tipo misto”

Classe III (1)

Destinazione:

“aree rurali interessate da attività agricole che impiegano anche macchine operatrici; aree destinate a parco naturalistico, con edifici sparsi, interessate da attività finalizzate alla conduzione del fondo agricolo, che impiegano anche macchine operatrici.”

Classe III (2)

Destinazione:

“aree commerciali di espansione comprendenti pubblici esercizi.”

Classe III (3)

Destinazione:

“aree rurali interessate da strutture ed infrastrutture produttive agricole.”

Classe III (4)

Destinazione:

“aree rurali di salvaguardia destinate all’esercizio di attività agricole.”

Classe III (5)

Destinazione:

“aree urbane di tipo misto destinate prevalentemente alla residenza, interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e similari e con assenza di attività industriali.”

Classe III (6)

Destinazione:

“aree di tipo misto destinate prevalentemente alla residenza, interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con bassa densità di popolazione, con presenza di attività artigianali e simili e con assenza di attività industriali.”

Classe III (7)

Destinazione:

“aree di tipo misto destinate prevalentemente alla residenza, interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con uffici e negozi e centri commerciali; centri storici.”

Classe III (8)

Destinazione:

“parco del fiume Chiese.”

Classe III (9)

Destinazione:

“area residenziale e di completamento in prossimità di strada ad intenso traffico veicolare (S.S. 45 Bis).”

CLASSE IV

“Aree di intensa attività umana”

Classe IV (1)

Destinazione:

“aree agricole interessate da insediamenti zootecnici di particolare rilevanza.”

Classe IV (2)

Destinazione:

“aree di raccordo tra classi a diversa destinazione d’uso.”

Classe IV (3)

Destinazione:

“area occupata da impianto stradale di distribuzione carburante; area interessata da traffico di attraversamento.”

Classe IV (4)

Destinazione:

“aree interessate da strada di grande comunicazione caratterizzata da intenso flusso veicolare ed elevata percentuale di mezzi pesanti.”

Classe IV (5)

Destinazione:

“area interessata da attività commerciali e artigianali in prossimità della S.S. 45 Bis; piccole industrie.”

Classe IV (6)

Destinazione:

“aree destinate alle attività estrattive di argilla, marmo, pietre ornamentali e sabbia (cave) con bassa intensità di manodopera e limitato traffico indotto.”

Classe IV (7)

Destinazione:

“area interessata da attività riferibile alla piccola industria.”

Classe IV (8)

Destinazione:

“area destinata a servizi pubblici; poligono di tiro.”

Classe IV (9)

Destinazione:

“area attrezzata per le attività sportive che sono fonte di rumore; area destinata a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.”

CLASSE V

“Aree prevalentemente industriali”

Classe V (1)

Destinazione:

“aree destinate alle attività produttive artigianali ed industriali con uffici, magazzini e depositi annessi, interessate anche dalla presenza di intensa manodopera e traffico indotto; aree in prossimità di strada di attraversamento ad elevato flusso veicolare.”

COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

* * *

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

anno 2004

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Finalità

Le norme tecniche sono tese ad assicurare il **coordinamento** tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati.

ART. 2

Definizioni

Si intende per **area** una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata tramite una linea poligonale chiusa.

Si intende per **classe** una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

Si intende per **zona acustica** la porzione di territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica.
assi di destinazione d'uso del territorio.

ART. 3

Applicazione

Le norme si **applicano** a qualsiasi intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e comunque dove è previsto dalla normativa di settore.

TITOLO II – NORME PROCEDURALI

ART. 4

Classificazione acustica e pianificazione urbanistica

Nel caso in cui si provveda all'adozione di varianti del piano regolatore generale o di piani attuativi dello stesso, il Comune ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la **coerenza** con la classificazione acustica in vigore.

ART. 5

Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

Le domande per il rilascio di **concessioni edilizie**, dei **provvedimenti comunali** che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di **licenza** o di **autorizzazione all'esercizio** contengono una documentazione di previsione di impatto acustico (ai sensi della legge 447/95, art.8, comma 4, e art.5, comma 1, della l.r. 13/2001) redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n° 7/8313 del 08/03/2002, art.4). Il Comune acquisisce il parere dell'ARPA sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

ART. 6

Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, infrastrutture stradali

Le domande per il rilascio di **concessioni edilizie**, dei **provvedimenti comunali** che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di **licenza** o di **autorizzazione all'esercizio** contengono una documentazione di **previsione di impatto acustico** (ai sensi della legge 447/95, art.8, comma 4, e art.5, comma 1, della l.r. 13/2001) redatta da parte di

tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n° 7/8313 del 08/03/2002, art.5). Il Comune acquisisce il parere dell'ARPA sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

ART. 7

Scuole, asili nido, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto precedente

I competenti **soggetti titolari dei progetti o delle opere**, su richiesta del Comune, predispongono (ai sensi della legge 447/95, art.8, comma 3, e art.5, comma 2, della l.r. 13/2001) una documentazione di **valutazione previsionale di clima acustico** redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n° 7/8313 del 08/03/2002, art.6). Il Comune acquisisce il parere dell'ARPA sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

ART. 8

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

*I progetti relativi ad interventi sul **patrimonio edilizio esistente** che ne modifichino le caratteristiche acustiche sono corredati (ai sensi della l.r. 13/2001, art.7, comma 1) da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali).

*Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di **nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti** sono accompagnate (ai sensi della l.r. 13/2001, art.7, comma 3) da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

ART. 9

Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

I requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, devono essere conformi al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

All'esito degli accertamenti, qualora risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3 del D.P.C.M. succitato, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

ART. 10

Attività temporanee

Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (di cui all'art.6, comma 1, lettera h della legge 447/1995), il comune si attiene alle seguenti modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 della l.r. 13/200.

Il comune considera (comma 2.):

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;

- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Il comune può stabilire (comma 3.):

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore,
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

ART. 11

Infrastrutture di trasporto

All'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona.

Per le aree comprese nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto vi è un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Per le infrastrutture di trasporto non si applicano i valori limite differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.

L'approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a valutazione di impatto ambientale comporta automaticamente, con le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i criteri di classificazione acustica.

*Il rumore prodotto dal traffico ferroviario è normato dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26/10/95 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

*Il rumore prodotto dal traffico stradale è normato da decreto statale attuativo della L. 447/95.

PARTE II – DESTINAZIONI D'USO DELLE CLASSI DEL TERRITORIO

ART. 12

Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Sono ammessi insediamenti abitativi con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. Rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, se inseribili nel contesto, piccole aree verdi di quartiere, giardini e parchi, cimiteri, chiese ed oratori, santuari, conventi, case di riposo, centri per anziani, singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie e scuole. Sono ammesse attività ricreative e sportive che non sono fonte di rumore, attività culturali, attrezzature e piccoli servizi di uso collettivo (quali bar, parcheggi, ecc...).

Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione, a condizione che l'edificazione sia di bassa densità, e le zone di "verde privato" così come classificate negli strumenti urbanistici.

Non è ammessa la presenza di distributori ed autolavaggi, depositi di autocarri o autobus, attività produttive (industriali e artigianali), artigianato di servizio con emissioni sonore significative, attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze esistenti ed infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale.

Non sono ammesse discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo di tipo analogo.

ART. 13

Classe III – aree di tipo misto

Sono ammesse in questa classe le aree residenziali, comprese quelle di espansione, caratterizzate dalla presenza di viabilità anche di attraversamento, i servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali; sono ammesse attività commerciali non di grande distribuzione, alberghi, ristoranti, uffici, attività produttive artigianali a ridotte emissioni sonore, depositi e magazzini come previsto dalle norme urbanistiche; sono ammesse le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle interessate dall'attività di insediamenti zootecnici non rilevanti.

Sono ammessi altresì impianti di trasformazione del prodotto agricolo, purché non significativi e di ridotte emissioni sonore, impianti destinati ad attività sportive non spettacolari (quali campi da calcio, campi da tennis, piscine, bocce, ecc.), parchi attrezzati, edifici scolastici, aree cimiteriali, chiese ed oratori.

Sono ammessi piccoli depositi di autocarri o autobus ed impianti tecnologici di servizio, come previsto dagli strumenti urbanistici.

Non sono ammessi distributori ed autolavaggi, depositi con un numero consistente di autocarri o autobus, e grandi autorimesse.

Sono ammesse discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo di tipo analogo, purché dotati di efficienti sistemi di mitigazione delle immissioni e di parcheggi adeguati all'affollamento derivante dall'indotto.

ART. 14

Classe IV – aree di intensa attività umana.

È ammessa la presenza di attività commerciali ed artigianali con uffici e magazzini annessi, piccole industrie, attività estrattive (cave).

Sono ammessi in questa classe centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse.

E' ammesso lo sviluppo promiscuo residenziale–produttivo e la presenza d'impianti, anche significativi, di trasformazione del prodotto agricolo e la presenza di insediamenti zootecnici rilevanti.

Sono ammesse infrastrutture di trasporto caratterizzate da elevati flussi veicolari con alta percentuale di mezzi pesanti; sono ammessi altresì insediamenti abitativi, purché siano previsti idonei sistemi di mitigazione delle immissioni rumorose.

Sono ammesse discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo di tipo analogo, nonché centri sportivi e servizi pubblici che sono fonte di rumore.

Sono ammessi spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

ART. 15

Classe V – aree prevalentemente industriali.

Sono ammessi insediamenti commerciali, artigianali ed industriali con relativi impianti, depositi, uffici ed alloggi come stabilito dagli strumenti urbanistici; sono ammesse infrastrutture stradali di grande comunicazione.

Sono ammesse discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo di tipo analogo, ed impianti in genere che sono fonte di rumore.

Sono ammesse abitazioni purché in numero scarso.

Il consulente